

SOCIO	ADESIONE nr
-------	-------------

REGOLAMENTO PER LA DIFESA DALLE EPIZOOZIE e dalle MALATTIE INFETTIVE del BESTIAME

Art. 1 - Il **Condifesa dell'Emilia** abilitato a gestire programmi di difesa contro le epizoozie dalla Prefettura di Reggio Emilia con Decreto n. 13762 del 13/10/2020, sotto la vigilanza e la tutela della Amministrazione Provinciale, adotta il presente regolamento, ai sensi dell'art. 7, della legge nr 218 del 2 Febbraio 1988.

Art. 2 - Il Socio s'impegna a tenere un comportamento attento e responsabile, onde evitare il contagio e la sua diffusione, a rispettare le norme che potrebbero essere impartite ed in particolare al primo sospetto d'infezione, a consultare il veterinario preposto ed a denunciare immediatamente l'eventuale focolaio alle autorità sanitarie ed al Consorzio.

Art. 3 - Il programma si attua distintamente per specie animale e categoria produttiva, è finalizzato a coprire, per il solo periodo di fermo stalla, il 50% della produzione mancata - PLV (*) - degli allevamenti colpiti da malattie per le quali l'autorità ha applicato lo stamping-out (abbattimento e distruzione sul posto entro 24 ore dall'accertamento del focolaio, di tutti gli animali infetti e/o sospetti d'infezione e/o di contaminazione) o l'abbattimento forzoso di una parte dell'allevamento.

L'importo del risarcimento **al netto di eventuali altri indennizzi, pubblici e/o assicurativi**, e i termini di pagamento del medesimo ai soci, verranno stabiliti da un'apposita delibera del Consiglio di Amministrazione .

Art. 4 - La partecipazione per annata indivisibile (1° Gennaio - 31 Dicembre), si ottiene con la sottoscrizione e la presentazione al Consorzio del modulo di adesione, contenente la denuncia di produzione.

Questa risulta dal numero di capi, dalla produzione media aziendale, dal prezzo ritenuto congruo dalla Camera di Commercio o dalle Associazioni di prodotto, sulla scorta dei prezzi mercuriali dell'annata precedente **e deliberati dal Consiglio di Amministrazione del Condifesa**.

Il socio è impegnato inoltre a dichiarare l'esistenza di eventuali contratti assicurativi in essere per la copertura dei danni sulle produzioni zootecniche derivanti dal verificarsi di malattie infettive all'interno del proprio allevamento. **In tal caso il numero dei capi e la produzione annuale di latte e carne (totale q.li) dichiarati nel fondo mutualistico, dovranno corrispondere con quanto dichiarato nella polizza assicurativa.**

Art. 5 - L'adesione non disdetta e non aggiornata entro il 30 Novembre s'intende tacitamente rinnovata, viene rettificata d'ufficio per quanto riguarda i prezzi e conseguentemente i valori, in modo da garantire la continuità della solidarietà, sulla base della quantità precedentemente denunciata e dei più recenti prezzi mercuriali.

Nel corso dell'anno, si accettano solo variazioni in aumento.

Il Consorzio può verificare in ogni momento i dati della denuncia e rettificarli sulla scorta di apposito verbale di constatazione.

Art. 6 - Il Socio si obbliga a versare la quota di ammissione ed in percentuale al valore della produzione denunciata, i contributi deliberati dall'Assemblea:

- l'830 temperato da massimali predeliberati dall'Assemblea, verrà determinato **dal Consiglio di Amministrazione su apposito mandato assembleare** in via definitiva a consuntivo, in modo da autolivellare le entrate alle uscite di ogni categoria produttiva, ed è riferito alla quota straordinaria.

-- l'831 riguarda la parte della quota annuale ordinaria.

Detti contributi saranno riscossi secondo le modalità stabilite annualmente dall'assemblea generale **o dal Consiglio di amministrazione su mandato della stessa**.

Art. 7 - Qualora il monte degli impegni della categoria produttiva, risultasse insufficiente a coprire il 100% dei risarcimenti, il Socio s'impegna ad accettare per il danno sofferto, relativo alla produzione denunciata e riscontrata, indennizzo proporzionale.

Art. 8 - Il diritto all'indennizzo decorre dal novantesimo giorno successivo alla presentazione dell'adesione al Consorzio, salvo che in quella data, l'allevamento non risulti infetto.

I vitelli ancora alimentati con colostro, i suinetti sottoscrofa, gli agnelli ed i capretti poppanti sono considerati produzione della madre, pertanto questi non vanno denunciati e la loro produzione non è indennizzabile.

Art. 9 - L'indennizzo si ottiene presentando domanda al Consorzio correlata dall'ordinanza e dal verbale di abbattimento; riguarda il periodo d'inattività (sanitario e tecnico) dell'allevamento stabilito per categoria produttiva dall'Assemblea e verrà liquidato al produttore entro Aprile dell'anno seguente.

Art. 10 - Il Socio decade dal diritto di risarcimento a seguito di gravi violazioni sanitarie.

Il provvedimento di decadenza è emesso a maggioranza dal Consiglio di Amministrazione. Contro di esso è ammesso ricorso **ai sensi dell'articolo 31 e 32 dello Statuto sociale**.

Art. 11 - All'atto dell'adesione l'allevatore deve presentare la documentazione dell'autorità sanitaria attestante la sanità dei capi presenti in Allevamento e le certificazioni di indennità alle malattie per cui si attua l'intervento di cui all'articolo 3 del presente Regolamento.

Il Consorzio di Difesa avrà l'obbligo di verificare presso l'allevamento l'effettivo stato di salute degli animali, anche attraverso l'autorità competente.

Art. 12 - Il socio prende atto che l'Assemblea Generale valuterà annualmente l'eventuale possibilità di sottoscrivere un contratto assicurativo complementare al sistema mutualistico.

Il presente Regolamento annulla e sostituisce il precedente.

(*) *Nota all'articolo 3 . Produzione Lorda Vendibile (PLV) : valore del latte o carne prodotto in un determinato periodo, calcolato in base alla produzione del latte o carne espressa in q.li , dichiarata nell'adesione, moltiplicato per il prezzo ritenuto congruo dalla Camera di Commercio o dalle Associazioni di Prodotto .*

Data _____

Firma _____

DA RESTITUIRE FIRMATO AL CONDIFESA dell'EMILIA